COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI – EMIGRAZIONE

42.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO LA MALFA**

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione (3803);

NATTA ed altri: Convocazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione (2977) 3

LA MALFA GIORGIO, *Presidente* 3, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18

CARIA FILIPPO 18

CATTANEI FRANCESCO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 10, 14, 17, 18

CODRIGNANI GIANCARLA 9

FERRARI MARTE, *Relatore* 11, 13, 14, 17, 18

GIADRESCO GIOVANNI 8, 11, 14, 17, 18

GUNNELLA ARISTIDE 18

PUJIA CARMELO 17, 18

TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO 8, 16, 17, 18

Votazione segreta:

LA MALFA GIORGIO, *Presidente* 18

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

LEO CANULLO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione (3803) e della proposta di legge Natta ed altri: Convocazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione (2977).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Natta ed altri: « Convocazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione ».

Comunico che il Comitato ristretto, nella seduta di ieri, ha approvato un testo unificato dei progetti di legge che è del seguente tenore:

ART. 1.

(Convocazione e organizzazione).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, è indetta la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, che dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 1987.

2. La Conferenza nazionale è organizzata congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

ART. 2.

(Scopo della Conferenza).

1. La Conferenza ha lo scopo di svogere un'analisi ed una verifica del fenomeno migratorio, sia nei suoi aspetti tradizionali che in quelli nuovi, e delle evoluzioni intervenute successivamente alla prima Conferenza nazionale dell'emigrazione, al fine di delineare una politica dell'emigrazione per quanto concerne:

a) la tutela dei diritti dei lavoratori emigrati e dei frontalieri in materia di lavoro, formazione professionale, sicurezza e previdenza sociale;

b) la tutela dei lavoratori al seguito di imprese italiane operanti all'estero, in materia di sicurezza e di condizioni di vita e di lavoro;

c) il soddisfacimento delle esigenze scolastiche e culturali degli emigrati e delle loro famiglie;

d) l'individuazione degli strumenti idonei ad una adeguata informazione degli emigrati sui loro diritti e sulle provvidenze che li riguardano;

e) l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni italiane;

f) la promozione del libero esercizio dei diritti civili e politici nei paesi di

residenza, con particolare riguardo ai diritti di partecipazione politica a livello locale;

g) le iniziative atte a favorire l'integrazione delle collettività emigrate nelle società di accoglimento, mantenendo e sviluppando al tempo stesso, anche mediante gli interventi promozionali delle regioni, i legami con il paese d'origine, con particolare attenzione alle esigenze degli appartenenti alla seconda e alle successive generazioni;

h) le misure in favore degli emigrati che decidano di rimpatriare, da concertarsi nel rispetto delle reciproche competenze dello Stato e delle regioni, tenuto conto della situazione dell'occupazione su scala regionale, nazionale, comunitaria e internazionale;

i) l'azione in favore di categorie di emigrati aventi speciali esigenze, quali i giovani, gli anziani e gli invalidi;

l) la promozione della parità nella specifica situazione della donna migrante;

m) la valorizzazione del ruolo e dell'influenza economico-culturale che le collettività emigrate hanno nelle società di accoglimento e dell'apporto che può venirne alla comunità nazionale, anche nei riflessi di carattere economico e sociale, con particolare riferimento alle rimesse.

2. La Conferenza ha altresì lo scopo di valutare la rispondenza della vigente normativa italiana ed internazionale alle sopraindicate esigenze e suggerire le eventuali modifiche da apportarvi.

ART. 3.

(Comitato organizzatore).

1. Con decreto di cui all'articolo 1 è costituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, e composto da:

a) cinque membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle rispettive Camere tra i membri delle Commissioni permanenti competenti in materia di emigrazione;

b) tre parlamentari europei, scelti dai membri italiani del Parlamento europeo nel proprio interno;

c) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, designati dal presidente di detto Consiglio;

d) due rappresentanti, o loro supplenti, della Presidenza del Consiglio e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, e un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno, dei restanti Ministeri facenti parte del Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonché del Ministero del commercio con l'estero, designati dai rispettivi Ministri;

e) sette rappresentanti delle regioni;

f) sette rappresentanti, designati dalle più importanti associazioni e federazioni operanti nel settore dell'emigrazione;

g) sette esperti in materia di emigrazione, designati dai partiti politici;

h) quattro rappresentanti, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

i) quattro rappresentanti designati dagli enti di patronato;

l) tre rappresentanti, designati dalle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative;

m) quattro esperti nelle materie attinenti agli scopi della Conferenza, designati dal Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

n) due rappresentanti della Commissione per la realizzazione della parità istituita presso la Presidenza del Consiglio.

2. I rappresentanti di cui alle lettere *e), f), g), h)* e *i)* del comma 1 sono designati su richiesta del Ministro degli affari esteri.

3. Il comitato organizzatore è integrato da rappresentanti dei comitati dell'emigrazione italiana eletti o designati ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205, e 16 agosto 1986, n. 530, secondo criteri di ripartizione e procedure di designazione stabiliti dallo stesso comitato organizzatore.

4. Il comitato organizzatore prende le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In particolare delibera in ordine ai temi che dovranno formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori, ai criteri per la scelta dei delegati e per gli inviti da diramare. Delibera altresì sul regolamento della Conferenza, sull'organizzazione di riunioni preparatorie incluse pre-conferenze continentali da tenersi in Europa, nell'America del Nord, nell'America del Sud e in Australia, nonché su ogni altra questione relativa allo svolgimento dei lavori.

5. Con il decreto di cui all'articolo 1 sono nominati due vicepresidenti del comitato organizzatore, scelti rispettivamente tra i rappresentanti di cui alla lettera *c)* e tra i rappresentanti di cui alla lettera *e)* del comma 1 del presente articolo.

6. Le funzioni di segretario del comitato organizzatore sono svolte dal segretario generale della Conferenza.

ART. 4.

(Comitato ristretto).

1. Il comitato organizzatore nomina tra i suoi membri un comitato ristretto, presieduto dal presidente del comitato organizzatore stesso o da altro membro da lui delegato, e composto da:

a) cinque rappresentanti del Parlamento;

b) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

c) un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale;

d) da nove altri membri in rappresentanza di enti o categorie determinati dal comitato organizzatore, designati dai menbri del comitato appartenenti ai rispettivi enti o categorie.

2. Il comitato ristretto è integrato da tre rappresentanti dei comitati dell'emigrazione italiana.

3. Il comitato ristretto ha il compito di preparare il lavoro del comitato organizzatore e di vigilare sull'attuazione delle decisioni adottate.

4. Il comitato ristretto, in conformità delle direttive del comitato organizzatore, provvede a quanto necessario per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo. In particolare, esso precisa i criteri di utilizzazione del personale addetto al segretariato della Conferenza ed i relativi compensi; impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa da parte del segretario generale e stabilisce i limiti e le materie nel cui ambito egli ha facoltà di assumere direttamente detti impegni; approva il rendiconto delle spese predisposto dal segretario generale della Conferenza.

5. Le funzioni di segretario del comitato ristretto sono svolte dal segretario generale della Conferenza.

ART. 5.

(Data della Conferenza).

1. La data della Conferenza viene fissata con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del comitato organizzatore.

ART. 6.

(Presidenza della Conferenza — Comitato di presidenza).

1. La Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri, o dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli

affari sociali, assistito da un comitato di presidenza composto dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o da un vice presidente da lui delegato, dai Ministri facenti parte del Comitato interministeriale per l'emigrazione, dai Ministri dell'interno e del commercio con l'estero, o da Sottosegretari da loro delegati, da un rappresentante delle regioni designato dai membri del Comitato organizzatore di cui all'articolo 3, lettera *e)*.

2. I lavori della Conferenza potranno essere presieduti, nelle diverse tornate o nelle commissioni in cui la Conferenza riterrà di articolarsi, anche da uno dei componenti del comitato di presidenza.

ART. 7.

(Delegati e invitati alla conferenza).

1. Partecipano alla Conferenza, oltre ai componenti del comitato organizzatore e del comitato di presidenza, i membri delle Commissioni permanenti della Camera e del Senato competenti in materia di emigrazione, i delegati designati dalle Associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione, i delegati designati dai comitati dell'emigrazione italiana, scelti con il criterio di una rappresentanza proporzionale di tutte le liste che hanno ottenuto seggi. Il Comitato organizzatore di cui all'articolo 3 determina i criteri per una equa rappresentanza dei Comitati dell'emigrazione designati ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 8 maggio 1985, n. 205. La ripartizione dei delegati deve avvenire in modo che il numero dei delegati provenienti dall'estero sia preponderante e commisurato anche alla consistenza delle collettività di origine italiana nei vari paesi. Il numero dei delegati è fissato dal Comitato organizzatore, cui spetta altresì di decidere i criteri di ripartizione tra estero ed Italia e tra i vari paesi, nonché il numero delle designazioni da effettuarsi rispettivamente dai comitati dell'emigrazione italiana e dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione.

2. Sono invitati dal presidente della Conferenza, sulla base di criteri stabiliti dal Comitato organizzatore, rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani e stranieri pubblici e privati interessati ai problemi dell'emigrazione, nonché esperti negli stessi problemi.

3. Nei lavori della Conferenza hanno diritto alla parola tutti i partecipanti, delegati e invitati di cui ai due commi precedenti. Hanno diritto di voto solo le persone di cui al comma 1.

ART. 8.

(Segretariato e segretario generale della Conferenza).

1. Il segretariato della Conferenza nazionale è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. Il segretariato è diretto dal segretario generale, collocato nella posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico, anche in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ed assistito da un vice segretario generale. Esso è costituito da dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle amministrazioni dello Stato di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 3, comandati, nei limiti di un contingente globale non superiore a dodici unità.

3. A seconda delle necessità, il segretario generale è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato a tempo determinato, esperti e collaboratori a livello di concetto, esecutivo od ausiliario per un contigente che non superi complessivamente le dieci unità. Il relativo provvedimento, disposto dal segretario generale sentito il comitato ristretto, determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.

4. Gli incarichi di segretario generale e di vice segretario generale della Confe-

renza sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore, rispettivamente, a ministro plenipotenziario di seconda classe e a consigliere di legazione.

5. Il segretario generale, che è sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice segretario generale, attua le deliberazioni del comitato organizzatore e del comitato ristretto, assume gli impegni di spesa necessari per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori della Conferenza ed effettua i relativi pagamenti, assiste il presidente della Conferenza o chi lo sostituisce nella presidenza dei lavori, cura la pubblicazione della documentazione preparatoria e degli atti della Conferenza.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza è stanziato un contributo straordinario di lire 5 miliardi, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per l'esercizio finanziario 1986.

2. Le somme non impegnate nell'anno finanziario 1986 possono essere utilizzate per gli stessi fini, nei due anni successivi.

3. La gestione delle somme suindicate è disciplinata dalle norme, in quanto applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966, e successive modificazioni, che regola l'amministrazione e la contabilità del CNEL, fatte salve, per quanto attiene agli organi di decisione, di consulenza o di controllo sulle spese, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 7 della presente legge.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1986 si provvede:

a) quanto a lire 1.300 milioni con l'utilizzo delle disponibilità finanziarie risultanti al 31 dicembre 1985 sull'assegnazione statale per l'esercizio finanziario 1985 al CNEL; a tal proposito le dette disponibilità versate all'entrata del bilancio dello Stato sono rassegnate al bilancio del CNEL nell'anno finanziario 1986;

b) quanto a lire 3.700 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei paesi extracomunitari ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad approvare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Desidero sottolineare alcuni aspetti del testo che mi hanno colpito in modo particolare. Innanzitutto ritengo che la spesa di 5 miliardi preventivata per l'organizzazione della Conferenza – sulla cui utilità tutti sono d'accordo – sia veramente eccessiva, se pensiamo che è uguale a quella della partecipazione italiana alla Fiera mondiale di Vancouver (già considerata elevata).

In secondo luogo, per quanto concerne la copertura finanziaria – per la quale la Commissione V bilancio ha espresso un curioso parere favorevole, osservando che « non appare conforme ai criteri di un'ordinata gestione delle risorse di bilancio nell'ambito di ciascun esercizio finanziario » –, si presta a qualche rilievo il fatto di prevedere che alle spese per la Conferenza si provvede attingendo ai fondi stanziati per la legge sulla tutela dei la-

voratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei paesi extracomunitari.

Mentre da una parte si stanziano fondi per tutelare i lavoratori italiani all'estero, dall'altra gliele sottraiamo per organizzare una conferenza che discuterà dei loro problemi!

Ancora, ritengo assai pletorico il comitato organizzatore. Non sarà facile che 84 persone possano mettersi d'accordo, in modo che la Conferenza possa svolgersi entro il 31 dicembre, a meno che non si pensi che il vero lavoro preparatorio della Conferenza stessa è svolto da funzionari e che gli 84 membri del comitato sono chiamati soltanto ad approvare quel lavoro. Ma non è questo lo spirito con cui la norma è stata scritta.

Vi è, infine, il problema dei sette esperti designati dai periti che dovrebbero partecipare al comitato organizzatore. Teniamo presente che i partiti rappresentati in Parlamento sono nove e i gruppi parlamentari sono molti di più. Chi è che sceglie questi esperti? Quali sono i partiti che li designano? Ritengo che sarebbe più semplice prevedere nove esperti, oppure « un esperto per ogni partito rappresentato in Parlamento ».

Fatte queste osservazioni, mi rimetto alla valutazione della Commissione.

GIOVANNI GIADRESCO. Le osservazioni del presidente sono certamente pertinenti e giuste, tant'è vero che il gruppo aveva già lamentato il tipo di copertura finanziaria trovato alla legge in esame. Nutriamo dunque riserve sulla formulazione dell'articolo 9. In realtà, però, ci è stato anticipato che si dovrebbe trattare solo dell'utilizzazione di fondi residui, in quanto nel 1986 non è stata approvata una legge analoga a quella in discussione. Se il Governo confermerà, questa mattina, tale anticipazione, il nostro gruppo è disposto ad approvare il finanziamento così come esso è previsto, anche in considerazione del parere espresso dalla Commissione bilancio. In caso contrario, manterremo sull'articolo 9 le riserve già espresse in sede di Comitato ristetto.

Il costo della conferenza è certamente elevato. A noi sembrava preferibile uno stanziamento di 3 miliardi, ma ci è stato fatto notare che con tale somma non avremmo neanche coperto il differenziale di inflazione rispetto alle spese della precedente edizione della conferenza. Su questo argomento non abbiamo obiettato.

Per quanto riguarda la rappresentanza, il nostro gruppo vorrebbe che quella dei nostri emigranti fosse prevalente rispetto a quella dei residenti in Italia o dei rappresentanti dei ministeri o di altre istituzioni.

Per quanto concerne le funzioni del comitato organizzatore, bisogna dire che si tratta di un organismo che, in sostanza, detta le grandi linee sulle quali la conferenza dovrà avviarsi. Eventualmente, si potrebbe riunire nuovamente nel corso della conferenza per un momento di verifica, ma in ogni caso tale organismo non ha funzioni esecutive, che sono demandate al comitato ristretto. Siamo dunque favorevoli alla composizione del comitato organizzatore. Per quanto riguarda gli esperti designati dai partiti politici, credo che sarebbe preferibile aumentare il numero da sette a nove.

PRESIDENTE. La mia preoccupazione è relativa soltanto alla lettura del testo, non alla rappresentanza (che mi sembra eccessiva). Non vorrei che il testo fosse poco chiaro, e che risultasse difficile individuare chi sono i rappresentanti dei partiti.

GIOVANNI GIADRESCO. Si potrebbero affidare la scelta al ministro degli esteri. Comunque, aumentando il numero degli esperti designati dai partiti da sette a nove, il numero totale dei componenti il comitato organizzatore passerebbe da 84 a 86: non cambierebbe, quindi, di molto.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Desidero osservare, in primo luogo, che il costo della conferenza precedente, che risale al 1975, fu di soli 560 milioni. L'articolo 9 del progetto di legge, nel punto *b)* del quarto comma, afferma che all'onere

si provvede « quanto a lire 3.700 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei paesi extracomunitari" ». Il nostro dubbio è dovuto al fatto che non ci si richiama soltanto al bilancio per il 1986, ma a quello triennale 1986-1988. Ciò sarebbe grave, se si andasse ad investire la legge per la tutela dei lavoratori italiani all'estero, non solo per il 1986, ma anche per il 1987 e il 1988. Attendiamo quindi un chiarimento dal rappresentante del Governo.

Voglio sottolineare che la Conferenza nazionale dell'emigrazione non si tiene più da 12 anni. Non che voglia affermare che tale manifestazione si debba svolgere ogni anno, però, in confronto a manifestazioni che possono apparire anche di carattere culturale, come quella di Vancouver, mi pare che uno stanziamento di 5 miliardi in fondo non sia eccessivo.

Per quanto concerne il problema degli esperti di cui all'articolo 3, la norma prevede che siano designati dai partiti politici, senza specificare se si tratti dei partiti rappresentati in Parlamento. Sono dell'avviso, pertanto, di chiarire che ci si riferisce a questi ultimi, anche considerando che vi sono una quantità di partiti politici che non hanno una rappresentanza parlamentare.

Quanto al numero degli esperti, concordo con quanto ipotizzato dal presidente, rilevando, per altro, che la prassi parlamentare è nel senso di garantire la proporzionalità delle forze politiche.

Per quanto riguarda il comitato organizzatore, ritengo non sia affatto pletorico, in quanto è il fulcro di tutte le rappresentanze, tra le quali quelle (per la prima volta) dei comitati per l'emigrazione italiana, che costituiscono un rapporto indispensabile che non possiamo ignorare.

GIANCARLA CODRIGNANI. Intervengo brevemente per sottolineare alcune questioni e nel contempo preannunciare l'adesione del gruppo della sinistra indipendente al provvedimento.

Per quanto riguarda il problema della spesa, non ritengo sia eccessiva, se consideriamo la giusta ambizione che ha la Conferenza per l'emigrazione, di carattere tardivo, ma esaustiva di tutta una serie di problemi. Non si tratta tanto di misurare l'entità della spesa comparativamente a quella di altre manifestazioni, ma considerare gli scopi proposti, per la cui realizzazione è necessaria una somma conveniente. Se i fini previsti nell'articolo 2 li riteniamo solo impegni morali, questo potrebbe portare allo scadimento immediato della Conferenza che deve avere, invece, rigore e correttezza di impostazione. L'importante non è fare dichiarazioni di principio, ma risolvere una serie di problemi. Teniamo presente che nel corso degli ultimi dieci anni – da quando cioè vi è stata la prima Conferenza per l'emigrazione – sono intervenute trasformazioni profonde nella società, in particolare in quella società separata costituita dai nostri emigrati.

Vi sono quindi problemi nuovi, anche di assetto socio-politico, e problemi vecchi sempre rinviati, che hanno bisogno di una sede in cui trovare una definizione e delle proposte.

Credo sia molto importante che il comitato organizzatore dia forma ad un programma corretto, per la cui esecuzione vi deve essere molta attenzione da parte degli uffici del ministero.

Nel momento in cui ci si accinge alla preparazione di una conferenza come quella per l'emigrazione italiana, bisogna rendersi conto che l'impegno culturale e politico-metodologico di fondo è molto ampio, per cui vi è la necessità di un grosso contributo da parte di chi lo deve tradurre in termini reali.

Per quanto concerne il problema degli esperti, condivido le considerazioni del presidente. Affinché il discorso del Governo si saldi con quello del Parlamento, ritengo giusto che si interpellino i gruppi

parlamentari. Lo dico da interessata, perché ritengo che dobbiamo occuparci di un problema forse non di immediata importanza in termini di politica spicciola, ma certamente uno dei più importanti e reali problemi del paese; e se vi fosse solo la rappresentanza dei partiti, la sinistra indipendente verrebbe ad essere esclusa.

La Conferenza nazionale per l'emigrazione rappresenterà un momento di grande serietà, con il coinvolgimento di tutte le parti politiche – pur mantenendo ognuna la propria specificità culturale – e un momento di grande impegno per il paese per far sì che dai traguardi che per alcuni versi abbiano raggiunto, e che per altri dobbiamo ancora conseguire, non debba essere esclusa quella parte così vasta del popolo italiano rappresentata dai nostri emigrati.

FRANCESCO CATTANEI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Esprimo il mio più vivo apprezzamento per il lavoro del Comitato ristretto, che nella giornata di ieri ha concluso i suoi lavori elaborando il testo unificato al nostro esame.

Rimangono aperti alcuni problemi che lei, signor presidente, ha acutamente sollevato nella sua introduzione e che sono stati, per altro, oggetto di attenta considerazione in seno al Comitato ristretto.

La pletoricità del comitato organizzatore ha rappresentanto una costante preoccupazione per il Comitato ristretto e anche per il Governo, che ha più volte richiamato la necessità di non creare un comitato *monstre* che potesse svuotare di contenuto la Conferenza, che deve essere autonoma e potere agevolmente discutere tutti i problemi che sono sul tappeto.

Si è arrivati al numero complessivo di 84 partecipanti a detto comitato, che non deve per altro riunirsi di frequente. Credo sia un numero accettabile, sul quale tuttavia il Governo si rimette alla valutazione della Commissione.

Il Governo si rimette altresì alla valutazione della Commissione in merito alla questione degli esperti designati dai partiti. Devo dire che si è ampiamente discusso dell'argomento e dei criteri in base ai quali scegliere sette rappresentanti dei partiti, su nove che sono presenti in Parlamento, più altri gruppi minori. Se i commissari ritengono di elevare il numero a nove, per garantire per lo meno la presenza di tutti i gruppi parlamentari costituiti ufficialmente, il Governo non ha alcuna difficoltà ad accettare tale indicazione. Devo dire che la preoccupazione del Governo circa un consistente aumento del numero dei componenti il comitato organizzatore era anche in relazione al problema dei costi; trattandosi di parlamentari, però, non rappresentano una preoccupazione sotto questo profilo.

Per quanto concerne il problema sollevato relativo alla data del 31 dicembre, devo dire che, se volessimo essere sicuri che l'organizzazione possa approdare ad un risultato molto positivo, con il rispetto di tutti gli adempimenti previsti nel progetto di legge, potremmo spostare tale termine al marzo 1988, sia pure approvando un ordine del giorno che impegna il Governo a fare il possibile per tenere la conferenza entro il 31 dicembre. Il Governo, comunque, a questo proposito, si rimette alla valutazione della Commissione.

È rimasta in sospeso una questione che ritengo fondamentale, quella della copertura finanziaria. Il progetto di legge prevede la parziale utilizzazione dell'accantonamento « Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei paesi extracomunitari », per un totale di 3 miliardi e 700 milioni, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986. Devo sottolineare che, sullo stesso capitolo, nella legge finanziaria per il 1986, era previsto un accantonamento di 68 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988; pertanto il progetto di legge al nostro esame, se da una parte intacca solo in misura minima

l'accantonamento del 1986, dall'altra non incide affatto, per gli anni successivi al 1986, sulle dotazioni destinate a finanziare la nuova legge cosiddetta della cantieristica, quando essa entrerà in vigore. Devo inoltre segnalare che la legge finanziaria per il 1987 – come è a conoscenza del colleghi – prevede i seguenti accantonamenti per il finanziamento della legge sulla cantieristica: per il 1987, 54 miliardi; per il 1988, 68 miliardi; per il 1989, 68 miliardi.

In conclusione, le previsioni di copertura finanziaria del progetto di legge sulla seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione ha natura tecnico-contabile e non avrà la benché minima influenza sull'applicazione della legge sulla cantieristica, quale che sia la data in cui tale legge entrerà in vigore.

GIOVANNI GIADRESCO. Questa precisazione del rappresentante del Governo ci sembra soddisfacente. Comunque, ci asterremo dal votare l'articolo 9.

MARTE FERRARI, *Relatore*. Ribadisco la validità della scelta cui si è giunti in sede di Comitato ristretto in ordine al problema degli esperti, di cui alla lettera *g)* dell'articolo 3. Credo che l'orientamento in quella sede espresso (sette esperti designati dai partiti, con la scelta definitiva da parte del ministro) sia da condividere. Teniamo presente, infatti, che i partiti non si inventano dall'oggi al domani con sigle o cose del genere, e che un conto sono le rappresentanze politiche e un altro le rappresentanze parlamentari.

La previsione di sette esperti designati dai partiti rappresenta, a mio avviso, una scelta pienamente realistica e valida ed invito la Commissione ad aderirvi.

Prima di passare all'esame degli articoli, desidero ricordare che, nella seduta di ieri del Comitato ristretto, è emersa l'esigenza che la conferenza nazionale dell'emigrazione abbia cadenza quinquennale. Presenteremo un ordine del giorno in questo senso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Convocazione e organizzazione).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, è indetta la seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, che dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 1987.

2. La Conferenza è organizzata congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

In tale articolo si parla di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cn il quale è indetta la conferenza. Successivamente, all'articolo 3, si afferma che con lo stesso decreto è costituito il comitato organizzatore. All'articolo 5, poi, si specifica che con il medesimo decreto viene fissata la data della conferenza.

Ritengo che si possa prevedere semplicemente che la conferenza si svolga entro il 31 dicembre 1987, eliminando la previsione del decreto di cui all'articolo 1.

Presento pertanto il seguente emendamento:

All'articolo 1, primo comma, sopprimere le parole da: Con decreto *a* per l'emigrazione.

1. 1.

MARTE FERRARI, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 1. 1, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

(Scopo della Conferenza).

1. La Conferenza ha lo scopo di svolgere un'analisi ed una verifica del fenomeno migratorio, sia nei suoi aspetti tradizionali che in quelli nuovi, e delle evoluzioni intervenute successivamente alla prima Conferenza nazionale dell'emigrazione, al fine di delineare una politica dell'emigrazione per quanto concerne:

a) la tutela dei diritti dei lavoratori emigrati e dei frontalieri in materia di lavoro, formazione professionale, sicurezza e previdenza sociale;

b) la tutela dei lavoratori al seguito di imprese italiane operanti all'estero in materia e di condizioni di vita e di lavoro;

c) il soddisfacimento delle esigenze scolastiche e culturali degli emigrati e delle loro famiglie;

d) l'individuazione degli strumenti idonei ad una adeguata informazione degli emigrati sui loro diritti e sulle provvidenze che li riguardano;

e) l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni italiane;

f) la promozione del libero esercizio dei diritti civili e politici nei paesi di residenza, con particolare riguardo ai diritti di partecipazione politica a livello locale;

g) le iniziative atte a favorire l'integrazione delle collettività emigrate nelle società di accoglimento, mantenendo e sviluppando al tempo stesso, anche mediante gli interventi promozionali delle regioni, i legami con il paese d'origine, con particolare attenzione alle esigenze degli appartenenti alla seconda e alle successive generazioni;

h) le misure in favore degli emigrati che decidano di rimpatriare, da concertarsi nel rispetto delle reciproche competenze dello Stato e delle regioni, tenuto conto della situazione dell'occupazione su scala regionale, nazionale, comunitaria e internazionale;

i) l'azione in favore di categorie di emigrati aventi speciali esigenze, quali i giovani, gli anziani e gli invalidi;

l) la promozione della parità nella specifica situazione della donna migrante;

m) la valorizzazione del ruolo e dell'influenza economico-culturale che le collettività emigrate hanno nelle società di accoglimento e dell'apporto che può venirne alla comunità nazionale, anche nei riflessi di carattere economico e sociale, con particolare riferimento alle rimesse.

2. La Conferenza ha altresì lo scopo di valutare la rispondenza della vigente normativa italiana ed internazionale alle sopraindicate esigenze e suggerire le eventuali modifiche da apportarvi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Comitato organizzatore).

1. Con il decreto di cui all'articolo 1 è costituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, e composto da:

a) cinque membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle rispettive Camere tra i membri delle Commissioni permanenti competenti in materia di emigrazione;

b) tre parlamentari europei, scelti dai membri italiani del Parlamento europeo nel proprio interno;

c) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, designati dal presidente di detto Consiglio;

d) due rappresentanti, o loro supplenti, della Presidenza del Consiglio e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdneza sociale, e un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno, dei restanti Ministeri facenti parte del Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonché del Ministero del commercio con l'estero, designati dai rispettivi Ministri;

e) sette rappresentanti delle regioni;

f) sette rappresentanti, designati dalle più importanti associazioni e federazioni operanti nel settore dell'emigrazione;

g) sette esperti in materia di emigrazione, designati dai partiti politici;

h) quattro rappresentanti, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

i) quattro rappresentanti, designati dalle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative;

m) quattro esperti nelle materie attinenti agli scopi della Conferenza, designati dal Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

n) due rappresentanti della Commissione per la realizzazione della parità istituita presso la Presidenza del Consiglio.

2. I rappresentanti di cui alle lettere *e), f), g), h)* e *i)* del comma 1 sono designati su richiesta del Ministro degli affari esteri.

3. Il comitato organizzatore è integrato da rappresentanti dei comitati dell'emigrazione italiana eletti o designati ai sensi delle leggi 8 maggio 1985, n. 205, e 16 agosto 1986, n. 530, secondo criteri di ripartizione e procedure di designazione stabiliti dallo stesso comitato organizzatore.

4. Il comitato organizzatore prende le inizative occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In particolare delibera in ordine ai temi che dovranno formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori, ai criteri per la scelta dei delegati e per gli inviti da diramare. Delibera altresì sul regolamento della Conferenza, sull'organizzazione di riunioni preparatorie incluse pre-conferenze continenatli da tenersi in europa, nell'America del Nord, nell'America del Sud e in Australia, nonché su ogni altra questione relativa allo svolgimento dei lavori.

5. Con il decreto di cui all'articolo 1 sono nominati due vicepresidenti del comitato organizzatore, scelti rispettivamente tra i rappresentanti di cui alla lettera *c)* e tra i rappresentanti di cui alla lettera *e)* del comma 1 del presente articolo.

6. Le funzioni di segretario del comitato organizzatore sono svolte dal segretario generale della Conferenza.

In seguito all'approvazione del mio emendamento all'articolo 1, presento il seguente emendamento:

All'articolo 3, primo comma, sostituire le parole: Con il decreto di cui all'articolo 1 *con le parole:* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione; *conseguentemente al quinto comma, sostituire le parole;* di cui all'articolo 1 *con le seguenti:* di cui al primo comma del presente articolo.

3. 1.

MARTE FERRARI. *Relatore.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 3. 1, accettato dal relatore.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato)

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

(Comitato ristretto).

1. Il comitato organizzatore nomina tra i suoi membri un comitato ristretto, presieduto dal presidente del comitato organizzatore stesso o da altro membro da lui delegato, e composto da:

a) cinque rappresentanti del Parlamento;

b) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

c) un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale;

d) nove altri membri in rappresentanza di enti o categorie determinati dal comitato organizzatore, designati dai membri del comitato appartenenti ai rispettivi enti o categorie.

2. Il comitato ristretto è integrato da tre rappresentanti dei comitati dell'emigrazione italiana.

3. Il comitato ristretto ha il compito di preparare il lavoro del comitato organizzatore e di vigilare sull'attuazione delle decisioni adottate.

4. Il comitato ristretto, in conformità alle direttive del comitato organizzatore, provvede a quanto necessario per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo. In particolare, esso precisa i criteri di utilizzazione del personale addetto al segretariato della Conferenza ed i relativi compensi; impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa da parte del segretario generale e stabilisce i limiti e le materie nel cui ambito egli ha facoltà di assumere direttamente detti impegni; approva il rendiconto delle spese predisposte dal segretario generale della Conferenza.

5. Le funzioni di segretario del comitato ristretto sono svolte dal segretario generale della Conferenza.

L'onorevole Tremaglia ha presentato il seguente emendamento:

Alla lettera a) *sostituire la parola:* cinque *con la seguente:* otto.

MARTE FERRARI, *Relatore.* Sono contrario a questo emendamento perché ritengo che cinque rappresentanti del Parlamento siano sufficienti.

FRANCESCO CATTANEI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Anche il Governo è contrario.

GIOVANNI GIADRESCO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tremaglia, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È respinto).

Poiché ai successivi articoli dal 5 all'8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

(Data della Conferenza).

1. La data della Conferenza viene fissata con decreto del Ministro degli affari esteri, su proposta del comitato organizzatore.

(È approvato).

ART. 6.

(Presidenza della Conferenza - Comitato di presidenza).

1. La Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri, o dal Sottosegretario di Stato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, assistito da un

comitato di presidenza composto dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, o da un vice presidente da lui delegato, dai Ministri facenti parte il Comitiato interministeriale per l'emigrazione, dai Ministri dell'interno e del commercio con l'estero, o da Sottosegretari da loro delegati, da un rappresentante delle regioni designato dai membri del Comitato organizzatore di cui all'articolo 3, lettera *e)*.

2. I lavori della Conferenza potranno essere presieduti, nelle diverse tornate o nelle commissioni in cui la Conferenza riterrà di articolarsi, anche da uno dei componenti del comitato di presidenza.

(È approvato).

ART. 7.

(Delegati e invitati alla Conferenza).

1. Partecipano alla Conferenza, oltre ai componenti del comitato organizzatore e del comitato di presidenza, i membri delle Commissioni permanenti della Camera e del Senato competenti in materia di emigrazione, i delegati designati dalle Associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione, i delegati designati dai comitati dell'emigrazione italiana, scelti con il criterio di una rappresentanza proporzionale di tutte le liste che hanno ottenuto seggi. Il Comitato organizzatore di cui all'articolo 3 determina i criteri per una equa rappresentanza dei Comitati dell'emigrazione designati ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 8 maggio 1985, n. 205. La ripartizione dei delegati deve avvenire in modo che il numero dei delegati provenienti dall'estero sia preponderante e commisurato anche alla consistenza delle collettività di origine italiana nei vari paesi. Il numero dei delegati è fissato dal comitato organizzatore, cui spetta altresì di decidere i criteri di ripartizione tra estero ed Italia e tra i vari paesi, nonché il numero delle designazioni da effettuarsi rispettivamente dai comitati dell'emigrazione italiana e dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione.

2. Sono invitati dal presidente della Conferenza, sulla base di criteri stabiliti dal comitato organizzatore, rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani e stranieri pubblici e privati interessati ai problemi dell'emigrazione, nonché esperti negli stessi problemi.

3. Nei lavori della Conferenza hanno diritto alla parola tutti i partecipanti, delegati e invitati di cui ai due commi precedenti. Hanno diritto di voto solo le persone di cui al comma 1.

(È approvato).

ART. 8.

(Segretariato e segretario generale della Conferenza).

1. Il segretariato della Conferenza nazionale dell'emigrazione è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. Il segretariato è diretto dal segretario generale, collocato nella posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico, anche in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ed assistito da un vice segretario generale. Esso è costituito da dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle amministrazioni dello Stato di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 3, comandati, nei limiti di un contingente globale non superiore a dodici unità.

3. A seconda delle necessità, il segretario generale è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato a tempo determinato, esperti e collaboratori a livello di concetto, esecutivo od ausiliario per un contigente che non superi complessivamente le dieci unità. Il relativo provvedimento, disposto dal segretario generale sentito il comitato ristretto, determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.

4. Gli incarichi di segretario generale e di vice segretario generale della Conferenza sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, a funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore, rispettivamente, a ministro plenipotenziario di seconda classe e a consigliere di legazione.

5. Il segretario generale, che è sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice segretario generale, attua le deliberazioni del comitato organizzatore e del comitato ristretto, assume gli impegni di spesa necessari per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori della Conferenza ed effettua i relativi pagamenti, assiste il presidente della Conferenza o chi lo sostituisce nella presidenza dei lavori, cura la pubblicazione della documentazione preparatoria e degli atti della Conferenza.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza è stanziato un contributo straordinario di lire 5 miliardi, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernente le spese per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per l'esercizio finanziario 1986.

2. Le somme non impegnate nell'anno finanziario 1986 possono essere utilizzate per gli stessi fini, nei due anni successivi.

3. La gestione delle somme suindicate è disciplinata dalle norme, in quanto applicabili, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1966, e successive modificazioni, che regola l'amministrazione e la contabilità del CNEL, fatte salve, per quanto attiene agli organi di decisione, di consulenza o di controllo sulle spese, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 7 della presente legge.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1986 si provvede:

a) quanto a lire 1.300 milioni con l'utilizzo delle disponibilità finanziarie risultanti al 31 dicembre 1985 sull'assegnazione statale per l'esercizio finanziario 1985 al CNEL; a tal proposito le dette disponibilità versate all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate al bilancio del CNEL nell'anno finanziario 1986;

b) quanto a lire 3.700 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei paesi extracomunitari ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ho ascoltato i chiarimenti che il Governo ha dato, ma in linea di principio sono contrario che si finanzi questa legge attingendo fondi relativi al provvedimento concernente la tutela dei lavoratori italiani all'estero. Per questo propongo di far riferimento, per la copertura della spesa, al disegno di legge n. 4221 relativo al trattato con Malta, che ha una disponibilità di 180 miliardi.

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, se lei formalizzasse tale emendamento e insistesse per la votazione, esso dovrebbe essere inviato alla V Commissione bilancio per il prescritto parere. Dato che non mi pare opportuno rallentare l'*iter* del progetto di legge, e dato anche che rimarrà comunque a verbale la volontà da

lei manifestata con la presentazione di quell'emendamento, la inviterei a ritirarlo.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ho espresso quale fosse il mio avviso. Nei termini indicati dal presidente, rinuncio all'emendamento. Comunque mi asterrò dalla votazione dell'articolo.

GIOVANNI GIADRESCO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

(È approvato).

Propongo di adottare il seguente titolo: Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Pujia, Ferrari Marte, Sandirocco, Giadresco, Codrignani, Tremaglia e Caria hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione, approvando il progetto di legge per la convocazione della 2ª Conferenza nazionale dell'emigrazione,

preso atto della decisione del Comitato di coordinamento delle Regioni di indire nell'aprile prossimo nella città di Bari una Conferenza sui problemi dell'immigrazione straniera in Italia,

invita il Governo

a dare la più ampia collaborazione a tale iniziativa delle Regioni ed a convocare entro il prossimo anno una propria Conferenza nazionale sull'immigrazione extracomunitaria nel nostro Paese ».

0/3803/1/3

FRANCESCO CATTANEI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Lo accetto.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

CARMELO PUJIA. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferrari Marte, Giadresco, Pujia, Tremaglia e Sandirocco hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione,

allo scopo di verificare e definire i compiti dello Stato in rapporto ai mutamenti che si verificano nel campo dell'emigrazione,

impegna il Governo

a far sì che la Conferenza nazionale dell'emigrazione sia indetta con cadenza quinquennale ».

0/3803/2/3

FRANCESCO CATTANEI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Lo accetto.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

MARTE FERRARI, *Relatore.* No, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sandirocco e Giadresco hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione,

per la costituzione del comitato organizzatore della 2ª Conferenza nazionale

dell'emigrazione, ai fini della presenza dei "tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative" nel comitato medesimo,

impegna il Governo

a richiedere un rappresentante per le imprese pubbliche e due rappresentanti per le imprese private di cui uno di quelle cooperative ».

0/3803/3/3

FRANCESCO CATTANEI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

LUIGI SANDIROCCO. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

CARMELO PUJIA. Annuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana al progetto di legge nel suo complesso.

GIOVANNI GIADRESCO. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Annuncio il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale.

MARTE FERRARI, *Relatore.* Annuncio il voto favorevole del gruppo socialista.

FILIPPO CARIA. Annuncio il voto favorevole del gruppo del partito socialista democratico italiano.

ARISTIDE GUNNELLA. Annuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge esaminati nella seduta odiena.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione » (3803); proposta di legge Natta ed altri: « Convocazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione » (2977) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione » (3803-2977):

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Armato, Bonalumi, Bubbico, Canullo, Colombo, Crippa, Crucianelli, De Mita, Ferrari Marte, Gabbuggiani, Giadresco, Malfatti, Martinazzoli, Napolitano, Pajetta, Petruccioli, Pontello, Portatadino, Pujia, Sandirocco, Sanlorenzo, Sarti, Silvestri, Trebbi.

Si è astenuto:

La Malfa.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO